

Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.



Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Proc. N°4621/2016 R.G.
Il Giudice designato

- sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 maggio 2017;
- esaminati gli atti;

PREMESSO

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 19 ottobre 2016, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già MILANO ASSICURAZIONI SPA) adiva questo Tribunale al fine di sentire pronunciare nei confronti della controparte CENTRO S.R.L. e dei periti dott. Marino (perito nominato dalla compagnia), ing. Angelo (perito nominato dalla controparte) e ing. Antonio (terzo perito) l'annullamento e/o inefficacia o in subordine la non obbligatorietà della "perizia contrattuale" pronunciata, a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 17/7/2012 alle ore 20,00 circa, a norma degli artt. 18 e 19 delle condizioni generali di contratto di cui alle polizze n.6031105597229 del 22/3/2007 (aventi ad oggetto gli immobili siti in Francavilla Zona Industriale C.da Olmo – viale Commercio 16 sino al valore di €.6.000.000,00), n.6031500360074 del 31/3/2011 (aventi ad oggetto gli immobili siti in
sino al valore di €.9.800.000,00), n.6031501224861 del 25/3/2011 (aventi ad oggetto i macchinari, le attrezzature e le merci ubicati negli immobili siti in Francavilla Zona Industriale C.da Olmo – viale sino al valore di €.5.700.000,00) stipulate a copertura dei danni materiali dal rischio incendio agli immobili e merci ed attrezzature in essi contenuti, nonché ha domandato accertarsi l'inadempimento dalla propria obbligazione da parte del terzo Perito e per l'effetto dichiararsi che nessun compenso è allo stesso dovuto con sua condanna alla restituzione dell'acconto ricevuto.

Sinteticamente, con il presente ricorso la UnipolSai spa ha denunciato: *“vizio del consenso nelle decisioni assunte dalla terna peritale in ordine ai cinque punti del mandato, sussistente il difetto della maggioranza richiesta dalla norma contrattuale a tal fine; il vizio di errore, rilevante ed essenziale, oltre che riconoscibile, circa le valutazioni espresse dal Terzo perito e dal perito di parte assicurata, laddove hanno concluso per la insussistenza di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurata, incidenti sulla valutazione del rischio e/o comunque che lo hanno aggravato (stante*



la mancanza di comunicazioni/dichiarazioni all'assicuratrice, da parte della Centro srl, relative alle illegittimità edilizia di alcune strutture assicurate ed al difetto del certificato di prevenzione incendi riguardante tutte le strutture, quale requisito di legge abilitante, sotto il profilo tecnico di prevenzione incendi, le stesse a contenere le merci dichiarate danneggiate dall'incendio); errore del Terzo perito laddove autonomamente (quindi in difetto della maggioranza richiesta), pur rilevando e riconoscendo come sussistenti le incongruità tra il quantitativo di merci dichiarate danneggiate dalla assicurata - rivenienti da dati contabili della stessa (risultati falsati ed alterati, peraltro documentalmente, cfr. Relazione dott. allegata al ricorso) – e quelli accertati con le operazioni peritali, ha ritenuto potersi affermare come “...adempiti da parte dell'assicurato gli obblighi contrattuali così come riportati nell'art. 16 delle Condizioni Generali delle polizze....”; errore rilevante essenziale e riconoscibile, oltre che difetto della maggioranza richiesta, laddove il Terzo perito, autonomamente e stante l'espresso disaccordo dei periti delle parti, che hanno manifestato ognuno una valutazione/criterio differente, ha deciso ed imposto un diverso criterio di stima del quantum delle merci danneggiate (ovvero la risultante derivante dal “prodotto delle merci asseritamente presenti nei tabulati consegnati dalla Contraente per la percentuale costituita dalla media ponderata (rispetto al numero di prodotti attesi) delle percentuali di riscontro ottenute fra i pezzi conteggiati e quelli attesi in tutte le corsie di ciarcun comparto”); vizio del consenso, ovvero della maggioranza richiesta dalla norma contrattuale, laddove il Terzo perito, sempre in contrasto con le singole e distanti posizioni dei periti di parte, ha riconosciuto sussistente una diversa causa del sinistro (che ha sostenuto sulla scorta di una ipotesi nuova ai periti e non supportata scientificamente dagli elementi acquisiti in sede di perizia); vizio del consenso ed erronea ed illegittima duplice stima dell'indennizzo, laddove il Terzo perito - sulla scorta delle conclusioni illegittime già rassegnate in ordine ai punti del mandato - ha quantificato una duplice entità di danni ancorando la prima, di complessivi € 4.661.209,41, alla “causa indotta” del sinistro, la seconda di € 6.033.833,08 alla “causa accidentale”, così in violazione palese del mandato conferito per la unica stima di danno astrattamente risarcibile”.

Con distinti atti, si costituivano la CENTRO S.R.L., l'ing. Antonio e l'ing. Angelo i quali eccepivano la inammissibilità e comunque domandavano il rigetto dell'avversa domanda siccome infondata ed in particolare l'ing. spiegava, per il caso di accoglimento della domanda attorea, domanda riconvenzionale volta a sentirsi manlevato dalla stessa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. in forza della polizza per responsabilità professionale.

Rimasto contumace il dott. Marino si costituiva la compagnia GROUPAMA ASS.NI SPA (che aveva stipulato in coassicurazione la polizza n.6031501224861 del 25/3/2011 avente ad



oggetto i macchinari, le attrezzature e le merci ubicati negli immobili siti in Francavilla Zona Industriale C.da Olmo – viale Commercio 16 sino al valore di €5.700.000,00) la quale interveniva volontariamente in adesione al ricorso proposto dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

OSSERVA

Le domande attoree sono infondate e vanno pertanto disattese.

Va innanzitutto rilevato che la perizia contrattuale si differenzia dall'arbitrato irrituale in quanto viene negoziabilmente conferito ad uno o più soggetti terzi, scelti per la particolare competenza tecnica, “non già la composizione di contestazioni insorte o che possono insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva. La differenza tra le due figure attiene allora unicamente all'oggetto del contrasto che le parti intendono risolvere, essendo detto contrasto eminentemente giuridico nel caso di arbitrato irrituale e tecnico nel caso di perizia contrattuale, e non comporta invece pratiche conseguenze giuridiche. In entrambi i casi, infatti, l'inquadramento va effettuato nell'ambito del mandato finalizzato a risolvere una lite su basi conciliative-transattive e creando un nuovo assetto di interessi, e la differenza tra le due figure non incide sul regime impugnatorio delle decisioni dell'arbitro o del perito tecnico, restando in un caso e nell'altro la decisione sottratta all'impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. e potendo detta impugnazione essere posta in essere solo sul piano delle invalidità negoziali (cfr. Cass. n. 10705/2007, Cass. n. 13436/2005, Cass. n. 10023/2005, Cass. n. 9996/2004, Cass. n. 12880/2003, Cass. n. 194/2003, Cass. n. 14909/2002, Cass. n. 15360/2000, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 13339/1999, Cass. n. 12155/1999, Cass. 4977/1999, Cass. 4954/1999, Cass. n. 3609/1999, Cass. n. 1680/1999, Cass. 10554/1998, Cass. 1721/1998, Cass. 3791/1995, Cass. n. 9459/1994, Cass. 8075/1994, Cass. 1028/1985, Cass. n. 2195/1984, Cass. 6784/1981, Cass. 699/1981)”.

Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'atto di “nomina e mandato ai periti” del 29/5/2014, le parti contrattuali conferivano ai periti (che contestualmente nominavano rispettivamente nel dott. geom. Marino la Compagnia e nell'ing. Angelo l'assicurato, demandando a questi di nominare un terzo Perito in caso di disaccordo fra essi o anteriormente su richiesta di uno di essi e prevedendo che il terzo perito dovesse intervenire “soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza”) mandato a rispondere sui seguenti punti: 1) accertare, per quanto possibile, le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di esse; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dalla polizza e dalle successive appendici e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi contrattuali in caso di sinistro; 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (



illese, distrutte, rubate od avariate); 5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, la conformità alle disposizioni contrattuali tutte.

Nel predetto atto, le parti espressamente prevedevano che fossero “obbligatori per le parti” i risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) con rinuncia a “qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali”, lasciando viceversa “impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno”.

La citata previsione, porta, dunque, ad escludere che la risposta ai punti 1), 2) e 3) fosse destinata ad assumere valenza di perizia contrattuale, non soltanto per il loro contenuto (che al più la avrebbe fatta assurgere ad arbitrato irrituale), ma soprattutto per la valenza non obbligatoria fra le parti, con la conseguenza che la stessa in parte qua non era suscettibile di diretta impugnazione (neanche sul piano delle invalidità negoziali), potendo le parti agire a prescindere da essa al fine di sentire accertare la indennizzabilità o meno del danno, salva naturalmente l’azione contrattuale di inadempimento da far valere nei confronti dei periti.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità dell’impugnativa della “perizia contrattuale” limitatamente ai punti 1), 2) e 3), dovendosi limitare l’indagine dei profili di annullabilità ai punti 4) e 5) oltre che all’azione contrattuale rivolta nei confronti dell’ing.

In ordine ai suddetti punti, la compagnia ricorrente lamenta: (punto 4) “*errore rilevante essenziale e riconoscibile, oltre che difetto della maggioranza richiesta, laddove il Terzo perito, autonomamente e stante l’espresso disaccordo dei periti delle parti, che hanno manifestato ognuno una valutazione/criterio differente, ha deciso ed imposto un diverso criterio di stima del quantum delle merci danneggiate (ovvero la risultante derivante dal “prodotto delle merci asseritamente presenti nei tabulati consegnati dalla Contraente per la percentuale costituita dalla media ponderata (rispetto al numero di prodotti attesi) delle percentuali di riscontro ottenute fra i pezzi conteggiati e quelli attesi in tutte le corsie di ciarcun comparto”);* punto 5) “*vizio del consenso ed erronea ed illegittima duplice stima dell’indennizzo, laddove il Terzo perito - sulla scorta delle conclusioni illegittime già rassegnate in ordine ai punti del mandato - ha quantificato una duplice entità di danni ancorando la prima, di complessivi € 4.661.209,41, alla “causa indotta” del sinistro, la seconda di € 6.033.833,08 alla “causa accidentale”, così in violazione palese del mandato conferito per la unica stima di danno astrattamente risarcibile”.*

Come già evidenziato, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nella perizia contrattuale - al pari che nell’arbitrato irrituale -, la decisione dei periti è impugnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste per i contratti e non attraverso gli strumenti accordati dal codice di procedura civile per i lodi rituali, con la conseguenza che nella perizia contrattuale gli errori "in procedendo o in iudicando", comprensivi



dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano a condizione che si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso o di risoluzione.

Nel caso di specie, va innanzitutto escluso, in quanto neanche specificamente dedotto, che sia stato violato il principio della collegialità, laddove l'eventuale errata interpretazione ed applicazione di una regola del giudizio fissata dalle parti, può ricondursi alla figura dell'«abuso di mandato» e, quindi essere fonte di responsabilità per i periti, ma non costituisce un errore sindacabile (Cassazione civile, sez. I, 13/02/2009, n. 3637, principi dettati specificamente in materia di arbitrato libero, ma in analogia applicabili all'ipotesi di perizia contrattuale).

Per quanto riguarda i motivi di impugnativa attinenti all'annullabilità della perizia contrattuale per presunti vizi del consenso, premesso che *“La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.”* (Cassazione civile sez. I 19 giugno 2008 n. 16663), nel caso di specie la società ricorrente (ben lungi dal provare) neanche indica in cosa sia consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà dei periti e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti.

Ed invero nella perizia contrattuale, l'errore essenziale che rileva come causa di annullamento della determinazione arbitrale, va ricollegato *“...al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge. Più particolarmente, l'errore, deducibile come causa di annullamento della determinazione arbitrale, deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c., i requisiti dell'essenzialità e della*



riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c. che le parti abbiano prospettato agli arbitri; ciò si verifica solo quando l'errore venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri, cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare taluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa ... a nulla vale sostenere in contrario che vi è discordanza tra l'attività svolta dal terzo perito e quella richiesta dalle parti, non concretando la discordanza errore ...” (Cassazione civile, sez. III, 16/03/2005, n. 5678).

Va osservato, inoltre, che la diversità dei criteri di giudizio, impone di riconoscere autonomia alla perizia contrattuale rispetto all'arbitraggio e di escludere, conseguentemente, nel caso di perizia contrattuale, l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. *“L'impugnazione della determinazione dell'arbitratore per manifesta iniquità presuppone una determinazione compiuta con equo apprezzamento, in vista del perseguimento dell'equilibrio economico tra le prestazioni: solo una valutazione condotta secondo criteri equitativi può sconfinare nella iniquità, qualora realizzi una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte. Ed una valutazione siffatta è propria dell'attività dell'arbitratore, in sede di arbitraggio, mentre è del tutto assente nell'attività dell'arbitratore-perito, in sede di perizia contrattuale. L'arbitratore-perito non compie valutazioni discrezionali ispirate a criteri equitativi, ma si limita ad applicare norme tecniche, ad utilizzare criteri tecnico-scientifici obbiettivi. La determinazione dell'arbitratore-perito non può, per sua intrinseca natura, essere equa o iniqua, ma soltanto esatta o inesatta secondo i parametri tecnici applicati. Alla perizia contrattuale non può pertanto applicarsi l'impugnazione, prevista dall'art. 1349 c.c., per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, che presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale, di un equo apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, ed è quindi inconciliabile con l'attività strettamente tecnica dell'arbitratore-perito. Il sistema delle impugnazioni esperibili nei confronti della determinazione dell'arbitratore-perito va quindi desunto esclusivamente dalle regole generali del codice civile che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici. La perizia contrattuale potrà quindi essere impugnata soltanto nel caso di errore, dolo o violenza.” (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2005, n. 13954).*

Al di là che per le assorbenti questioni di diritto innanzi riportate – ed in particolare per essere insussistente una sia pur astratta ipotesi di vizio del consenso sussumibile nell'errore essenziale ed a fortiori nel dolo o nella violenza -, l'impugnativa della perizia contrattuale – al pari che l'azione di inadempimento svolta nei confronti del terzo perito - appare infondata anche in punto di fatto, posto che a differenza di quanto dedotto e presupposto dalla società ricorrente, non corrisponde al vero



che nella perizia contrattuale non si siano formate maggioranze fra i periti su alcuna delle statuizioni in essa contenute.

In particolare, per tutti e cinque i punti oggetto del mandato, le conclusioni venivano deliberate con o con la maggioranza formata dal perito nominato da una delle parti e dal terzo perito o all'unanimità: quanto al primo punto deliberava con la maggioranza costituita dal perito nominato dalla società assicurata e dal terzo perito (pag. 78); quanto al secondo punto deliberava con la maggioranza costituita dal perito nominato dalla società assicurata e dal terzo perito (pag.134); quanto al terzo punto deliberava con la maggioranza costituita dal perito nominato dalla società assicurata e dal terzo perito (pag. 147); quanto al quarto punto deliberava con la maggioranza costituita dal perito nominato dalla società assicurata e dal terzo perito (pag. 78); quanto al quarto punto deliberava “all'unanimità” convergendo “sulla conclusione espressa dal terzo perito (pag. 280); quanto al quinto punto deliberava con la maggioranza costituita dal perito nominato dalla società assicurata e dal terzo perito (pagg. 341, 342 e 343), convergendo il perito nominato dalla società assicurata sulla stima operata dal terzo perito, sia pur limitatamente all'ipotesi di danni provocati da “evento accidentale”, non convergendo viceversa sulla stima operata dal terzo perito per l'ipotesi di “evento indotto”.

Premesso che appare tutt'altro che inadempiente il terzo perito il quale non si sia limitato a sposare acriticamente una delle due tesi proposte dai periti nominati dalle parti, ma, di fronte al contrasto sistematico dei primi, motivatamente abbia sempre compiuto le proprie valutazioni in assoluta autonomia di giudizio, inducendo ora l'uno ora entrambe a sposare le conclusioni da egli raggiunte, alla luce della perizia contrattuale deve escludersi che su alcuno dei punti i periti abbiano mancato al loro mandato, in quanto su tutti i punti i medesimi hanno espresso un responso o a maggioranza (punti 1, 2, 3, 5) o “all'unanimità” (punto 4).

Deve in particolare escludersi che i periti, ed in particolare il terzo perito, siano rimasti inadempienti in ordine al punto 5, posto che secondo quanto già evidenziato ed a differenza degli assunti attorei, non è affatto mancato un responso maggioritario, per aver il perito dell'assicurato ed il terzo perito convenuto sulla determinazione del valore degli immobili e dei mobili assicurati e dunque aver a maggioranza statuito tanto sull'ammontare complessivo dell'indennizzo (pari ad €.6.033.833,08) che sulle singole partite (e segnatamente €.2.386.481,44 merce danneggiata all'interno, €.180.644,69 merce danneggiata all'esterno, €.364.176,64 macchinari, €.100.000,000 spese demolizione e sgombero, €2.837.391,14 fabbricati, €.165.139,17 valore a nuovo).

Appare del tutto irrilevante che tale maggioranza si sia formata esclusivamente in ordine all'ipotesi di “evento accidentale” e non anche sulla stima pur formulata dal terzo perito inerente alla ipotesi “evento indotto”: invero non soltanto l'ipotesi che si trattasse di evento accidentale è quella



propugnata – sia pur a maggioranza - dai periti, ma è proprio la circostanza che una soltanto delle due ipotesi di stima formulate dal terzo perito abbia trovato una maggioranza, che fa ritenere pienamente assolto il mandato e completo il contenuto della perizia contrattuale, posto che semmai si sarebbe potuto porre una questione di contraddittorietà di tale contenuto laddove il perito della compagnia avesse semmai sposato la ulteriore ipotesi di stima formulata dal terzo perito, evento che tuttavia non si è in concreto verificato.

Per tutte le considerazioni che precedono l'impugnativa della perizia contrattuale va rigettata al pari della domanda di inadempimento e conseguente richiesta di restituzione dell'acconto corrisposto per come rivolta nei confronti del terzo perito ing. con assorbimento di ogni ulteriore questione, eccezione e domanda anche riconvenzionale.

Le spese debbono seguire la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta tutte le domande proposte da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

condanna UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al pagamento in favore di CENTRO S.R.L., Angelo e Antonio delle spese processuali che si liquidano in favore di ciascuna parte in €5.534,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA; manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Brindisi, 03/04/2018

II GIUDICE

Dott. Francesco GILIBERTI

